



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAGLIARI, PIGNEDOLI, FORNARO, DE MONTE e FRAVEZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2013

Modifica del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, manca di una norma transitoria che escluda, come sarebbe secondo diritto e secondo logica, l'applicazione del suo capo VI ai titolari di funzioni pubbliche elettive attualmente in carica, con la conseguenza che Giunte e Consigli regionali, provinciali e comunali sono oggettivamente in una condizione di incertezza giuridica ed operativa.

L'applicazione del citato capo VI ai componenti di organo di indirizzo attualmente in carica, oltre a non essere prevista dall'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si traduce in una sostanziale applicazione retroattiva delle disposizioni in oggetto, che appare costituzionalmente illegittima sia perché incide sulla condizione di *status*, già acquisita, sia perché si risolve in un mutamento «in corso di man-

dato» dei requisiti per l'elezione a cariche pubbliche. L'aberranza di questa situazione è evidentissima, ma basti, ove occorra, considerare che, se si ammettesse un principio quale quello sancito (consapevolmente o inconsapevolmente poco importa) dal decreto legislativo in oggetto, si riconoscerebbe sostanzialmente la possibilità che una legge, mutando i requisiti, possa rendere incompatibili o ineleggibili in corso di mandato anche i membri del Parlamento. Il che è come dire che una legge sopravvenuta potrebbe cancellare o, comunque, limitare la volontà popolare.

Di qui la ragione della norma transitoria, che si vuole introdurre con il presente disegno di legge; norma transitoria che esclude l'applicazione del citato capo VI ai componenti di organi di indirizzo politico attualmente in carica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le norme sull'incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico di cui al capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle amministrazioni regionali e locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

